



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

N. Proposta 788 del 26/05/2020

OGGETTO: CONSULENZA LEGALE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA, DA PARTE DELLA SOCIETA' AF CASE SAS, DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 20 DICEMBRE 2012, PROTOCOLLO N. 1211, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE 8 MARZO 2018, N. 303 - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

– Premesso quanto segue:

da alcuni anni è in corso con le società A.F. Case s.a.s. e Società Agricola Cassina Veja s.s., con sede in Cuneo, una controversia in materia edilizia per opere realizzate in Cuneo, via Bombonina (ora via delle Cascine).

A seguito di ordinanza del 20 dicembre 2012 era stata disposta l'immediata demolizione del fabbricato in struttura metallica e basamento in cemento realizzati abusivamente sul terreno di proprietà delle citate società.

Il TAR Piemonte con sentenza passata in giudicato n. 303 dell'8 marzo 2018 aveva respinto il ricorso contro la predetta ordinanza di demolizione, condannando la parte ricorrente a rifondere al Comune i due terzi delle spese di lite (liquidate dal Giudice per l'intero in € 3.000,00), oltre oneri e accessori.

Con nota n. 28888 del 17 aprile 2018 il Comune richiedeva ai legali rappresentanti delle sunnominate società di ottemperare a quanto prescritto nella citata sentenza del TAR n. 303/2018.

In riscontro a quanto richiesto, la parte ricorrente, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 71222 del 15 ottobre 2019, ha trasmesso la documentazione fotografica di avvenuta rimozione.

Dalla disamina della predetta documentazione non emergeva l'esatta corrispondenza dell'intervento effettuato con quanto previsto dalla citata sentenza n. 303/2018.

La verifica di inottemperanza comporterebbe tutta una serie di conseguenze anche per il Comune e, per queste ragioni, si rende necessario riprendere l'annosa vicenda, anche alla

luce delle nuove sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, intervenute negli anni in merito alla vertenza.

- Atteso che l'amministrazione non è dotata di avvocatura interna e che sono assenti idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale adito, per cui occorre individuare un professionista del libero foro al quale affidare la difesa legale dell'ente;
- ritenuto, per la natura della vertenza, il grado di complessità delle questioni poste innanzi al giudice e la conoscenza approfondita della vertenza in quanto aveva già difeso l'ente nei precedenti gradi di giudizio, di individuare l'avvocato Barosio prof. Vittorio, del Foro di Torino, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e ha formulato un preventivo di € 2.918,24, comprensivo di spese generali, CPA e IVA nella misura di legge;
- richiamato l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice i seguenti servizi legali:

””””

- 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
 - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
 - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
- 2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
- 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
- 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- 5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

””””

- richiamato altresì l'articolo 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" dello stesso Codice, secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva della stessa normativa deve avvenire «... nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica...»;
- accertato che il legale individuato rientra tra le figure di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 s.m.i.;
- dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;
- richiamate le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

- visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, con il quale è stato ribadito l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo di Gara [CIG] e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
 - vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
 - visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
 - visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
 - dato atto che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., «Codice in materia di protezione dei dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e del medesimo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 4 novembre 2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di direzione del Settore “Affari legali”;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

Determina

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’Avv. Barosio prof. Vittorio, con Studio in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 120 [codice fiscale BRS VTR 39C08 L219D – Partita IVA 01371650019], l’incarico di supportare l’ente nella disamina della documentazione agli atti [CIG Z512CFCE8A];
2. di impegnare la spesa di € 2.918,24 a titolo di onorari, comprensiva di spese generali, C.P.A. e IVA nella misura di legge — alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del Settore Affari Legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
5. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.;
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del Dirigente del Settore Affari Legali;

7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio